

**legge regionale
15/2018 sulla
partecipazione**

Emilia-
Romagna è

**PAR
TEC
IPA
ZIO
NE**

La legge regionale sulla partecipazione

Legge regionale 22 ottobre 2018 n. 15

*«Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle
politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale
9 febbraio 2010 n. 3»*



Leonardo Draghetti
Tecnico di garanzia della partecipazione
incontro on-line mercoledì 13 dicembre 2022

Regione Emilia-Romagna e Partecipazione

La Regione Emilia-Romagna è una delle quattro regioni che hanno approvato una legge sulla partecipazione.

La prima legge regionale nel 2010 fu preparata da una ricerca sulle diverse esperienze del territorio e da un'analisi nazionale e internazionale. La nostra seconda legge, invece, ha visto un percorso di ascolto partecipato per raccogliere osservazioni e proposte. Nel 2021 una prima esperienza di valutazione partecipata e adesso ci prepariamo al nuovo percorso verso la clausola valutativa del 2024.

Regione Emilia-Romagna e partecipazione

- **2010** Prima legge regionale sulla partecipazione
- **2012** Primo Bando Partecipazione
- **2017** Percorso di ascolto partecipato in vista della revisione della legge regionale 3/2010
- **2018** Approvazione legge regionale 15/2018
- **2021** Percorso di **valutazione partecipata** in preparazione alla relazione sulla clausola valutativa
- **2024 Relazione alla clausola valutativa**

Art. 2 Obiettivi

L'art. 2 declina gli obiettivi della legge regionale. Tra questi:

- Incrementare la qualità democratica nella fase di **elaborazione delle politiche pubbliche**
- Promuovere **l'innovazione sociale e istituzionale**, favorire la diffusione di opinioni informate, la cittadinanza attiva e la partecipazione dei cittadini ai processi di assunzione delle **decisioni** e di **valutazione di politiche** e servizi pubblici
- Rafforzare la **democrazia e le sue istituzioni**
- Contribuire ad una maggiore coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e **la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico, dei saperi e delle competenze diffuse nella società**, promuovendo la **parità di genere**, sostenendo la partecipazione attiva dei **giovani** e la loro formazione alla cittadinanza attiva, favorendo l'**inclusione** delle persone con disabilità, dei **soggetti deboli e degli stranieri** e l'emersione degli **interessi sottorappresentati**
- Sostenere l'impegno delle persone nella **cura dei beni comuni** quali il territorio, l'ambiente, l'istruzione, i servizi pubblici e le infrastrutture

Art. 17 La certificazione di qualità dei processi partecipativi



La certificazione di qualità è il riscontro che il Tecnico di garanzia effettua sulla conformità dei progetti partecipativi ai criteri individuati dall'art.17.



Ai sensi della nuova legge al Tecnico di garanzia è stato attribuito il compito di certificare anche progetti per i quali non è stata inoltrata domanda per la concessione di contributi.



Il Tecnico valuta la presenza e la coerenza dei criteri elencati dall'art. 17 nel progetto partecipativo.

Art. 17 La certificazione di qualità dei processi partecipativi

Ai fini della certificazione i processi partecipativi devono prevedere:

- la **sollecitazione delle realtà sociali**, organizzate o meno, del territorio in questione... con particolare attenzione alle **differenze di genere, di abilità, di età, di lingua e di cultura**;
- l'**inclusione**, immediatamente dopo le prime fasi del processo, di eventuali soggetti sociali, organizzati in associazioni o comitati...;
- La costituzione di un tavolo di negoziazione, sin dalle prime fasi, con i principali soggetti organizzati del **territorio**...;
- l'utilizzo di metodi per la **mediazione delle eventuali divergenze** e di verifica di eventuali accordi tra i soggetti partecipanti...;
- l'**accessibilità di tutta la documentazione** del progetto e del relativo percorso partecipativo attraverso pagine web dedicate...

Art. 19 Impegni dell'ente responsabile

Dopo la conclusione del processo partecipativo l'ente responsabile approva formalmente un documento che dà atto:

- a) del processo partecipativo realizzato;
- b) del documento di proposta partecipata;
- c) della validazione del documento di proposta partecipata da parte del Tecnico di garanzia, oppure della mancata validazione. [...].

Bando 2022:

35 progetti avviati

28 Documenti di proposta partecipata presentati e validati

20 Relazioni finali

20 Prese d'atto formali

.

Art. 19 Impegni dell'ente responsabile

3. L'ente responsabile, valutata la proposta partecipata, può decidere di recepire, in tutto o in parte, le **conclusioni del processo partecipativo** o di non recepirle. In ogni caso l'ente responsabile deve:

a) comunicare al Tecnico di garanzia il **provvedimento adottato o la decisione assunta**, indicando nella comunicazione, in modo dettagliato, le motivazioni delle proprie decisioni, soprattutto nel caso in cui esse siano diverse dalle conclusioni del processo partecipativo;

b) rendere note le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del processo partecipativo tramite comunicazione pubblica con ampia rilevanza e precisione, anche per via telematica;

c) comunicare, anche per via telematica, ai soggetti che hanno preso parte al processo partecipativo il provvedimento adottato o la decisione assunta, nonché le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del medesimo.

Art. 21 Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2. A tal fine, con **cadenza triennale**, la Giunta regionale [...], presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

- a) **analisi quantitativa e qualitativa dei processi partecipativi realizzati**, evidenziandone la diffusione territoriale, i soggetti coinvolti e il grado di recepimento degli esiti dei processi stessi da parte degli enti responsabili;
- b) come i **criteri** per la valutazione delle domande per l'ammissione a contributo dei progetti e le relative premialità incidono sulla formulazione della graduatoria;
- c) analisi dei processi partecipativi di cui all'articolo 12, comma 3;
- d) tipologia e caratteristiche dei processi partecipativi che hanno ricevuto la certificazione di qualità ai sensi dell'articolo 18;
- e) attività di **formazione** realizzata per promuovere la cultura della partecipazione e come questa ha contribuito ad accrescere la qualificazione del personale delle pubbliche amministrazioni nel progettare, organizzare e gestire i processi partecipativi;
- f) analisi sull'utilizzo delle **piattaforme tecnologiche**, metodologie e strumenti digitali nella realizzazione dei processi, nella diffusione di notizie, documentazione e buone prassi per favorire la democrazia partecipativa.
- f bis) effetti sul miglioramento della **qualità ambientale** prodotti dalle iniziative partecipative.

Art. 21 Clausola valutativa

2. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
3. La Regione può promuovere **forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.**